

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

**EMENDAMENTI 1.1000,
2.3000 E 2.0.2000 E
RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

14.12.2012

ORE 15

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 1.1000

All'articolo 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il capoverso "43-decies" aggiungere il seguente


"43-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013."


1.1000/1

Ferrante
FERRANTE, DELLA SETA

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Al conseguentemente, sopprimere il comma 12-ter.

Sen. Vaccari 

Sen. Garavaglia  1.1000/2

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.1000

Al capoverso "*Conseguentemente*", lettera b), numero 5), comma 43-ter, sopprimere la lettera a).

MERCATALI

Mercatali
1.1000/3

AS 3584

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 1.1000

Sopprimere i commi 43-quinquies e 43-sexies

PASTORE

PASTORE

1.1000/4

A.S. 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Dopo il comma 43-sexies aggiungere il seguente:

"43-septies Al primo comma dell'art. 11 della L. 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono aggiunte le seguenti: "e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,"

FIORONI

Fioroni


1.1000/5

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 1.1000

Dopo la parola "conseguentemente", alla lett. a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

“43-undecies. Al fine di tutelare gli investimenti per gli impianti in via di completamento di cui al comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applicano le modalità di riduzione di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, a decorrere da gennaio 2013, fermo restando che per la produzione di energia che ha diritto ai certificati di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il periodo è di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata.”

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN





SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 1.1000

Dopo la parola "conseguentemente", alla lett. a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

"43-undecies. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, alla lettera a), dopo le parole: "da una società di investimento a capitale variabile (SICAV)" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da un intermediario finanziario autorizzato di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"

PICHETTO FRATIN





SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 1.1000

Dopo la parola "conseguentemente", alla lett. a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

"43-undecies. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, alla lettera d) le parole: "investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente" sono sostituite dalle seguenti: "investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, più del 5 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente"

PICCHETTO FRATTIN




SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 1.1000

Dopo la parola "conseguentemente", alla lett. a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

"43-undecies. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, nell'articolo 11 sostituire la parola: dodici" con la seguente "trentasei".

Conseguentemente, nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, sostituire la parola "2012", ovunque ricorra, con la seguente: "2014"

ZANOLETTI



A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.1000

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire il seguente:

«43-undecies. Il termine del 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013.»

Sen. Cesare Corsi


1.1000/10

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.1000

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire il seguente:

«43-undecies. All'articolo 17-decies, comma 2 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015." »

Sen. Cesare Corsi


1.1000/11


A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 1.1000

Dopo il comma 43-decies aggiungere i seguenti:

"43-undecies. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 17-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, M2 e M3 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;*"
- b) l'articolo 17-terdecies è sostituito dal seguente: "*Art. 17-terdecies - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti) - 1. "Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1, M2, M3 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli a trazione elettrica o ibrida, in attuazione del par. 2d e 2e dell'art. 17 bis, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Al fine di meglio attuare una politica di anti-inquinamento attraverso la riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977."*

43-duodecies. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "*3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I veicoli sui quali vengono installati i sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."*



FERRANTE, DELLA SETA




A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 1.1000

Dopo il comma 43-decies aggiungere il seguente

"43-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013."

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)



FERRANTE, DELLA SETA

1.1000/13

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.1000

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire i seguenti:

«43-undecies. Il termine del 1° gennaio 2013, previsto dall'art. 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, è differito dal 1° gennaio 2014.

43-duodecies. Gli attuali obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere di riserva, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sono prorogati dal 1° gennaio 2013 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009. Durante tale periodo ciascun soggetto obbligato potrà detenere un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie I e 2, di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie. La rimanente quota potrà essere assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all' allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»

Sen. Cesare Corsi


1.1000/14

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.1000

Al capoverso "*Conseguentemente*", lettera b), numero 5), dopo il comma 43-decies aggiungere il seguente:

"43-undecies. Le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino al 31 dicembre 2013, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la loro variazione."

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

1.1000/15

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.1000

Dopo il capoverso "43-decies" aggiungere il seguente

"43-undecies. Nel caso si debba provvedere al recupero delle maggiori somme attribuite agli enti locali a titolo di mobilità del personale, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e 22 luglio 1989, n. 428, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, rateizzazioni della restituzione fino a dieci anni."

1. 1000/16


MERCATALI


Subemendamento all'emendamento dei relatori 1.1000

Dopo il comma 43-decies inserire il seguente:

43-undicies. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "somme giocate." inserire le seguenti: "I concessionari sono tenuti al versamento del suddetto prelievo anche in caso di mancata riscossione". Essi non sono dunque tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione previsti. Alla materia non si applicano gli articoli 610 e 621 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827."

1.1000/17

Sen. Pichetto Fratin



S3584

1.1000/18

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Stabilità 2013)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000 DEI RELATORI

All'art 1, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

<< 23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 4, al terzo comma, dopo le parole "di cui agli articoli 17 e 20" sono aggiunte le seguenti: *"L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"*.
- b) all'articolo 4, al terzo comma, le parole *"In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile."*, sono soppresse.
- c) All'articolo 4, al terzo comma, sesto periodo, dopo le parole: *"del documentd"* sono aggiunte le seguenti: *"se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,"*.
- d) All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma: *"1. Fino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal*

1.1000/18

-



convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico-economica che abbia ricevuto un'adeguata formazione in ambito ADR. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve darne comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni."

- e) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, prima delle parole: " salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti: " Fermo quanto previsto dal comma 1 e".
- f) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole "può invitare" sono sostituite dalla seguente: " *demandà*".
- e) All'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola "L'invito" è sostituita dalla seguente: " *L'ordine*".
- f) All'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse.
- g) All'articolo 5, al comma 4, prima delle parole: "e 2" sono aggiunte le seguenti: " *I commi 1 e'*".
- h) All'articolo 5, al comma 5, prima delle parole "e salva" sono aggiunte le seguenti: " *Fermo quanto previsto dal comma 1*".
- i) All'articolo 5, al sesto comma, le parole "dal momento della comunicazione alle altre parti" sono sostituite dalle seguenti: " *Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo*".
- j) All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "per il deposito della stessa" è aggiunta la seguente frase: " *e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5*".

1.1000/18

—

②

- k) All'articolo 7, dopo le parole: " all'articolo 6" è aggiunta la seguente frase: " *e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,*".
- l) All'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: " *Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.*"
- m) All'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: " *5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.*"
- n) All'articolo 11, al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole: "una proposta di conciliazione" sono aggiunte le seguenti: " *, se richiesto da almeno una parte*".
- o) All'articolo 11, al primo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunta la seguente frase: " *Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13*".
- p) All'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" sono aggiunte le seguenti: " *, anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale*".
- q) All'articolo 16, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole "iscritti nel registro", sono aggiunte le seguenti: " *e sono tenuti al versamento del contributo annuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 19-bis del presente decreto*".
- r) All'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: " *Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma*".
- s) All'articolo 17, al quarto comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: " *d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1*".
- t) All'articolo 17, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: " *5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in*

materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato."

u) Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19- bis. (contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). – 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo fisso da pagarsi entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

2. Il contributo annuale è determinato come segue:

- a) in ragione dell'1% del fatturato come risulta dal bilancio approvato relativo all'esercizio precedente per ciascun Organismo di mediazione pubblico e privato, con un minimo di euro 1.000 per organismo di mediazione, e di ulteriori euro 200 fisso per ogni sede secondaria.*
- b) Euro 200 da parte di ciascun mediatore.*
- c) Euro 2.000 per ciascun Ente di Formazione pubblico e privato.*
- d) Euro 300 da parte di ciascun formatore.*

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale da parte degli Organismi di Mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 30 giugno ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo.

L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

1.1000/18

5. Nel caso di omesso pagamenti dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dell'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di mediazione pubblici e privati e i mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2013."

v) Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo: "24. (Disposizioni finali e transitorie) Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." >>

Conseguentemente, in virtù delle entrate previste dai contributi annuali introdotti dall'art. 19-bis, aumentare per l'anno 2013 il corrispondente capitolo di bilancio in entrata della somma di euro 17/milioni finalizzati alle attività individuate dal comma 1 del predetto art. 19-bis.

Sen. Luigi COMPAGNA



1.1000/18




**SENATO DELLA REPUBBLICA
V COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO**

**BREVE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI
EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA' (AS 3584)**

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione e del preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità del processo civile.

Come sostenuto, anche di recente, da autorevoli giuristi, la cd. obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, non in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2008/52/CE, introdotta nel nostro ordinamento col citato D. Lgs., è assolutamente necessaria, almeno nell'attuale fase di prima applicazione, per un verso, per assicurare un'adeguata diffusione dell'istituto; per forzare un cambiamento giuridico-culturale che, diversamente, sicuramente mancherebbe; per garantire i naturali e consequenziali relativi effetti in termini di deflazione del contenzioso civile e di miglioramento del servizio giustizia e, per altro verso, per raggiungere tutti gli scopi che la Direttiva Comunitaria ed il D. Lgs. si sono prefissi.

Non deve in alcun modo trascurarsi, poi, che la Mediazione, oltre al contributo in termini deflattivi all'intasamento del sistema giudiziario, offre una concreta opportunità lavorativa a decine di migliaia di persone e reddito, contando le famiglie, a centinaia di migliaia.

La decisione della Consulta, inoltre, determinerà già a partire dalle prossime settimane, anche enormi ricadute sociali negative sia in termini di posti di lavoro che andranno perduti, sia in termini di PIL, sia in termini di gettito fiscale per le entrate dello Stato. Sono oltre 1.300 le Società che operano nell'ambito della mediazione, tra Organismi di Mediazione ed Enti di Formazione per la Mediazione; oltre 11.000 i lavoratori dipendenti; circa 9.000 i collaboratori in virtù di rapporto professionale di collaborazione a vario titolo; circa 50.000 i mediatori professionisti; 90.000, in totale, gli operatori del settore.

L'attività svolta dagli organismi di conciliazione, nel primo anno di attività, ha prodotto un giro d'affari diretto stimabile attorno ai 60-65 milioni di euro. Considerata l'Iva applicata alle transazioni, si può desumere che il mancato introito per le casse dello Stato, dovuto alla soppressione dell'obbligatorietà, sia di circa 10/12 milioni di euro (calcolato sull'accertato 2011 e parte 2012).

A tale dato, deve essere aggiunta la perdita derivante dalla mancata tassazione dei redditi di organismi, enti, mediatori, dipendenti, nonché le mancate entrate per contributi all'INPS per i dipendenti non versati. Con una perdita complessiva, dunque, di gettito tributario in termini di IRES, IRPEF e IVA oltre ad altri tributi collaterali, stimata in circa 1% di PIL. Inoltre, dovranno essere considerati tutti gli oneri a carico dell'INPS per le indennità di disoccupazione alle quali avranno diritto i lavoratori dipendenti che saranno soggetti all'inevitabile licenziamento.

Unioncamere ha stimato che, nel medesimo periodo, il risparmio complessivamente realizzato (da cittadini e imprese che hanno usato questo istituto) in 480 milioni di euro. Le mancate entrate stimate e le ulteriori uscite, inoltre, comporterebbero anche una variazione dei saldi in negativo, che il Governo ha più volte ribadito non può, allo stato, essere ipotizzata e consentita.

Di rilievo, anche se in misura inferiore alle aspettative (ma il dubbio di incostituzionalità della norma ha influito e non poco, unitamente alle forze che hanno sollevato dubbi e perplessità sull'istituto), l'effetto deflattivo. In poco più di 15 mesi sono state iscritte 148.324 mediazioni, con un trend di crescita a tre cifre nell'ultimo bimestre, alleggerendo le pendenze nei tribunali che nel solo anno 2011 hanno visto un calo di 40.000 fascicolo depositati nelle cancellerie (fonte dati "Sole 24 Ore").

Così come importante, poi, la circostanza che, nella già difficile situazione economica attuale del Paese, come rilevato dalla Banca Mondiale, risulta impossibile essere competitivi ed attrarre investimenti esteri quando per risolvere una controversia commerciale occorrono in media 1210 giorni contro una media Ocse di 510 ed una UE di 549 (fonte dati: Banca Mondiale). Ancora, la Banca d'Italia calcola in un punto percentuale di Prodotto Interno Lordo il costo dell'attuale inefficienza della giustizia civile.

La Commissione Europea, peraltro, ha indicato anche dei parametri minimi di arretrato da smaltire per considerare attuata la Direttiva Comunitaria 2008/52/CE, e oltre un anno fa, anche l'allora ministro Tremonti, impegnava il Governo a una estensione delle conciliazioni come condizione di procedibilità.

Arlene McCarthy, Europarlamentare e relatore della Direttiva sulla Mediazione, ha affermato, di recente, decisa che "Il modello italiano di mediazione può diventare la 'best practice' europea".

Gli Organismi di mediazione e gli Enti di formazione privati, fin dalla prima ora, hanno avuto fiducia nel progetto posto in essere dal precedente Governo, credendo nell'istituto quale strumento alternativo di risoluzione dei conflitti in grado di produrre (nella sua forma obbligatoria, almeno in una sua prima fase di applicazione) gli auspicati positivi effetti quale mezzo di deflazione del contenzioso civile e di miglioramento del servizio giustizia, impegnandosi -anche con notevoli sacrifici- a diffonderlo nella società civile e imprenditoriale, e sono, ora, preoccupati di vedere vanificati tutti gli sforzi profusi e hanno richiesto (tramite le loro rappresentanze tra le quali, per prima Assomediazione - Associazione Italiana degli Organismi privati di mediazione e Enti di formazione per la mediazione) un intervento normativo.

1.1000/18

L'emendamento proposto, con il ripristino del preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità del processo civile, dunque, tende a scongiurare, per un verso, un prevedibile danno sociale di notevoli proporzioni, peraltro in una già difficile situazione economica per il Paese e per le famiglie; per altro verso, a evitare ingenti spese ed uscite economiche non previste a carico dello Stato; per altro verso, a garantire un maggior gettito tributario, a costo zero poiché lo Stato è esente da qualsiasi previsione di uscite; sotto altro profilo (con l'introduzione dell'art.19-bis, che introduce il pagamento annuale di una contribuzione) consentirà allo Stato di avere maggiori entrate stimabili, allo stato e sulla scorta di dati effettivi, di oltre 17.000.000 di euro nel solo primo anno e già a giugno 2013.; e per altro profilo, ancora, a garantire l'attuazione della richiamata Direttiva Comunitaria 2008/52/CE. Da ultimo, ad assicurare un'adeguata diffusione all'istituto e i consequenziali relativi effetti in termini di deflazione del contenzioso civile e di miglioramento del servizio giustizia, come da più parti, anche nella società civile e nel mondo imprenditoriale, evidenziato.

L'intervento, inoltre, è anche l'occasione giusta per porre rimedio ad alcune più evidenti criticità che l'istituto, nella sua iniziale fase di applicazione, ha evidenziato e che hanno originato malcontento anche in una parte della classe Forense e critiche da parte degli stessi operatori.

C'è qualche ulteriore dato che non può non essere considerato, prima di decidere sommariamente, di non intervenire con una soluzione che, sarebbe auspicabile, fosse condivisa da tutte le forze politiche in Parlamento e dal Governo:

- allo stato, presso il Ministero della Giustizia risultano accreditati quasi mille Organismi di Mediazione, dei quali oltre la metà sono "privati", ovvero costituiti da professionisti e piccoli imprenditori del settore che hanno investito i propri risparmi per realizzare quelle che stavano ormai diventando delle realtà consolidate.
- In tali Organismi, per espressa disposizione ministeriale, è stato assunto, a tempo indeterminato, personale di segreteria, per circa 3.000 unità, lavoratori che oggi rischiano concretamente il proprio posto di lavoro, in quanto agli Organismi, in seguito alla Sentenza della Consulta, non resta che chiudere.
- in quasi tre anni, sono stati formati circa 40.000 Mediatori, che gradatamente iniziavano ad esercitare man mano che le procedure attivate presso gli Organismi aumentavano; oggi questa nuova professionalità non ha più uno sbocco, di guisa che sono state disattese le legittime aspettative di tantissimi giovani che della Mediazione intendevano fare la propria professione.
- oggi ci sono 40.000 mediatori, 3.000 famiglie di lavoratori in via di licenziamento, circa 5.000 docenti formatori accreditati, oltre 3.000 imprenditori e professionisti titolari degli Organismi di mediazione ed enti di formazione privati, nonché tutto un ampio indotto che si è andato ad evolvere nell'ambito dell'Istituto e che è stimato nell'ordine di circa 500.000 soggetti a vario titolo interessati che, all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Sentenza della Consulta, vedranno vanificati completamente gli sforzi effettuati.

Al D. Lgs. 19.02.2010 n. 28, come modificato dalla D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n.148, si propone di apportare modificazioni agli artt.: a), 4, terzo comma; b) 5, primo comma; c) 5, secondo comma, primo, secondo e terzo periodo; d) 5, sesto comma; e) 8, primo comma, primo periodo; f) 11, terzo comma; i) 17, terzo comma. E' introdotto il concetto del contributo annuale di iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione e all'Elenco degli Enti di formazione, nonché per l'accreditamento dei mediatori e dei formatori. Sono, poi, ripristinate, nella vecchia ed originaria formulazione, altre norme che sono state dichiarate, in via consequenziale, incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale e che, necessariamente, devono essere reintrodotte nell'ordinamento giuridico.

A) Il comma che si sopprime, è stato da sempre considerato inutile sotto ogni aspetto e profilo alla efficacia e attuazione dell'Istituto. Lo stesso, peraltro, è sempre stato motivo di scontento da parte della Classe Forense e percepito come una ennesima vessazione. Peraltro, proprio gli avvocati, hanno già una legge professionale ed un codice deontologico, nonché organi di controllo (CNF e Consigli degli Ordini) deputati ad intervenire nell'ipotesi di comportamenti non corretti, con idonee sanzioni. Peraltro, il rapporto professionista-cliente è un rapporto di natura privatistica e la prevista sanzione della annullabilità del contratto tra avvocato e assistito, per la mancanza di un obbligo di informazione, oltre che unico caso nel nostro ordinamento, appare oltremodo eccessiva e ingiustificata soprattutto per la cennata esistenza già di una severa giurisdizione domestica della categoria. La permanenza della originaria previsione, lungi da portare benefici alla diffusione dell'istituto ed alla cultura della mediazione (come, probabilmente, era nelle intenzioni del legislatore), nell'esperienza pratica è stato inutile, inutilizzato e fonte solo di risentimento che, certo, non hanno giovato all'auspicato (e già difficile) cambiamento giuridico-culturale.

La soppressione di tale ultranea previsione normativa, di contro, rasserenerrebbe animi ed umori, senza nulla togliere alla efficacia ed efficienza dell'istituto, favorendone, senza dubbio, una maggiore diffusione (ed accettazione) anche in quella parte dell'Avvocatura ancora restia al cambiamento.

B e C) Modifiche di ripristino delle vecchie formulazioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale (quindi, intervento tecnico).

D) E' il comma che ha destato le maggiori critiche e oggetto della censura Costituzionale, nella parte in cui prevede il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del D. Lgs. 19.02.2010 n. 28, come modificato dalla D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n.148. Il contrasto con gli art. 76 e 77 della Costituzione è da individuarsi nell'eccesso di delega legislativa conferita al Governo con l'art. 60 della legge n.69/2009. Si tratta, dunque, di una decisione che non investe il merito della previsione di una condizione di

1.1000/18



procedibilità (di per sé non in contrasto con la Costituzione) quanto la circostanza che, nella citata legge delega, non era stata conferita alcuna delega espressa al Governo in tal senso (forma della previsione normativa), di tal ché, ove, diversamente, la delega fosse stata espressa, la previsione non sarebbe stata in contrasto con la Costituzione.

Il comma è stato rivisitato e, con l'occasione, unitamente alla previsione della condizione di procedibilità che è reintrodotta a termine fino al 31 dicembre 2015 per venire incontro anche alle teorie di "volontarietà pura" della mediazione, sono stati anche chiariti alcuni dubbi che si erano evidenziati nell'applicazione quotidiana e risolte alcune criticità messe in risalto anche dagli operatori e che avrebbero richiesto autonomi interventi correttivi e/o chiarificatori (applicabilità o meno delle norme anche per il giudizio davanti al Giudice di Pace; uniforme posizione processuale della parte istante e della parte chiamata in mediazione, anche nel successivo eventuale giudizio ordinario -attore/convenuto in riconvenzionale-; rilievi in ordine ad una ritenuta indicazione non coerente ed omogenea delle materie soggette alla condizione di procedibilità nell'eventuale giudizio ordinario, con l'introduzione necessaria, utile e coerente di ulteriori, pure rientranti tra quelle individuate tra "diritti disponibili" e, spesso, proprio oggetto di rilevanti tensioni tra le parti, ad es.).

Sono state introdotte, inoltre, disposizioni coerenti con le modifiche apportate e necessarie al coordinamento della fase conciliativa con quella, eventuale, del giudizio ordinario (ad es: adesione al procedimento di mediazione da parte della parte invitata che propone, a sua volta, una propria domanda; eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'attore nei cui confronti sia stata spiegata, nel giudizio ordinario, domanda riconvenzionale; ecc.) utili anche ad una più funzionale amministrazione del procedimento da parte degli organismi.

Di particolare rilievo è l'introduzione dell'assistenza tecnica obbligatoria nelle procedure che abbiamo ad oggetto una delle materie per le quali la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità ed il valore delle quali è superiore ad euro 1.000,00. La nuova formulazione risolve, almeno in parte, una delle maggiori questioni sollevate dall'Avvocatura che ha sempre ritenuto necessaria l'assistenza tecnica anche nel procedimento di mediazione, senza peraltro, tradire lo spirito dell'istituto che, di per sé, non contempla e non necessita di assistenza tecnica. In pratica, la parte potrà introdurre una procedura di mediazione autonomamente, ovvero senza assistenza di un legale, sia, nell'ipotesi di materia cd. obbligatoria, per i conflitti di valore fino a €1.000,00 (cd. bagatellare), sia di qualunque valore per tutte le altre materie. La previsione, sotto un primo profilo, è coerente con altre norme del nostro ordinamento (giudizi dinanzi al Giudice di Pace; alcune procedure di volontaria giurisdizione; ecc.), sotto altro profilo, considera e risolve la difficoltà per l'avvocato, di dover gestire, poi, nell'eventuale successivo giudizio ordinario, problematiche non conosciute e vicende delle quali non ha alcuna cognizione per non aver partecipato al procedimento di mediazione. Nella realtà, secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, nella pratica ciò già avviene poiché nell'85% dei tentativi di soluzione della controversia in mediazione, le parti si sono presentate assistite dagli avvocati. La previsione, dunque, nulla muta ciò che nella pratica già avviene, e nel contempo risolve una delle problematiche che maggiormente hanno suscitato malcontento e ostacolato il raggiungimento degli obiettivi prefissi, mediando tra quanti, da un lato, richiedono una assistenza professionale dell'avvocato obbligatoria in tutte le procedure di mediazione (obbligatorie e volontarie, e di qualsiasi valore), e quanti, invece, ritengono che non vi sia alcuna necessità per le parti in mediazione di essere assistite professionalmente dagli avvocati.

E e F) La modifica proposta al secondo comma, primo periodo, dell'art. 5, nella prima parte è tecnica (modifiche di ripristino delle vecchie formulazioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale), mentre nella seconda parte risolve un'altra problematica, pure da tempo evidenziata dagli operatori, dai capi degli uffici giudiziari e dalla prima fase di applicazione dell'istituto, ed attiene all'ulteriore obiettivo dell'istituto della mediazione di smaltire l'enorme arretrato del processo civile (oltre 500.000 procedimenti). La formulazione originale affidava al giudice, in corso di giudizio, la valutazione di invitare o meno le parti a effettuare un tentativo di soluzione stragiudiziale della vertenza. Conseguentemente, le parti erano libere di accettare o meno l'invito, rivolgendosi ad un organismo di mediazione e, in tal caso, il processo era sospeso nell'attesa dell'esito del tentativo. L'applicazione di tale aspetto dell'istituto, però, ha mostrato quanto lo stesso non era in grado di raggiungere gli scopi per i quali la disposizione era stata pensata. Nella prassi, non vi è un comportamento omogeneo dei giudici. Vi sono uffici giudiziari dove lo strumento è maggiormente utilizzato ed uffici giudiziari dove meno o quasi nulla. L'effetto dello smaltimento dell'arretrato, richiesto dalla Commissione Europea, ed il raggiungimento dei parametri minimi di vecchi giudizi da smaltire affinché la Direttiva Comunitaria 2008/52/CE potesse considerarsi attuata dall'Italia non è stato centrato.

Sostituendo, dunque, la facoltà del giudice di invitare le parti a tentare una soluzione alternativa al giudizio di composizione della lite, con l'obbligo, nei casi previsti, di demandare le parti in mediazione, e -conseguentemente- l'obbligo delle parti di effettuare un tentativo di composizione bonaria, ferma ed impregiudicata la libertà delle parti di raggiungere o meno un accordo che giammai potrà essere loro imposto, consente di conseguire contemporaneamente, più risultati: uniforma la prassi degli uffici giudiziari su tutto il territorio, consentendo una omogeneità di opportunità alle parti; avvia un reale smaltimento dell'arretrato giudiziario, consentendo, così, una migliore organizzazione del servizio giustizia; permette di raggiungere i parametri minimi richiesti dalla Commissione Europea, dando reale attuazione alla Direttiva Comunitaria; fa sì che lo Stato recuperi risorse economiche sottraendosi alle condanne a risarcimenti, ai sensi della legge "Pinto", per il cronico ritardo della risposta alla domanda di giustizia; indirettamente permette di ridurre i tempi medi per risolvere una controversia commerciale, rendendo competitivi ed in grado di attrarre investimenti esteri i nostri imprenditori; lascia, comunque, libere le parti di raggiungere un accordo o di ritornare dinanzi al giudice ordinario, in tempi brevi, per la soluzione della vertenza; consente di raggiungere ulteriori benefici, per le parti e per l'amministrazione della giustizia, più volte riscontrati là dove l'invito alla mediazione è stato effettuato e le parti vi hanno aderito.

1.1000/48

3
26

—

⑧

G e H) Le modifiche del secondo e del terzo periodo del secondo comma dell'art.5, sono tecniche di coordinamento e conseguenti.

I e J) Modifiche di ripristino delle vecchie formulazioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale (quindi, intervento tecnico).

K) La modifica del sesto comma, risolve, a vantaggio delle parti, l'indeterminatezza di un termini importanti, quali la decorrenza degli effetti della domanda giudiziale e della decadenza, in precedenza affidati ad un fattore esterno, indeterminato ed indeterminabile, sia alle parti in mediazione sia agli organismi, dato dalla comunicazione alle parti invitate in mediazione (con tutte le possibili irreparabili conseguenze) affidandolo, ora, ad un dato certo (il deposito dell'istanza presso l'organismo), senza che questo comporti penalizzazioni per nessuna delle parti interessate.

L e M) Modifiche di ripristino delle vecchie formulazioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale (quindi, intervento tecnico).

N) La modifica proposta dell'art. 8, primo comma, primo periodo, risolve il dubbio tecnico-interpretativo in ordine ad un termine previsto dalla norma, risolvendolo definitivamente in modo chiaro, senza comportare nessuna modifica o alterazione dell'impianto normativo e dei tempi della procedura di mediazione.

O) Modifiche di ripristino delle vecchie formulazioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale (quindi, intervento tecnico).

P) Anche in questo caso si risolve una delle maggiori contestazioni sollevate dai critici. La possibilità per il mediatore di formulare una proposta è limitata al caso in cui sia richiesto almeno da una parte, e non più a suo insindacabile giudizio (possibilità, questa, che, in verità, allontanava dalla natura libera e volontaria delle parti di decidere di valutare una proposta non sollecitata).

Q) Modifiche di ripristino delle vecchie formulazioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale (quindi, intervento tecnico).

R) Anche la modifica del terzo comma dell'art. 11 ha, sostanzialmente, una valenza tecnica, senza comportare né modifiche o alterazioni dell'impianto normativo, né maggiori oneri per le parti. Di converso, semplifica la procedura ed il compito del mediatore, a tutto vantaggio della maggiore efficienza dell'istituto ed efficacia degli accordi raggiunti in mediazione dalle parti.

S) Integrazione di coordinamento con il nuovo articolo 19-bis, con valenza, dunque, solo tecnica.

T) La modifica chiarisce, definitivamente, l'interpretazione della norma nella parte in cui, al secondo comma, prevede l'esenzione da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto, di qualsiasi specie e natura, di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, là dove, differenti regole e interpretazioni in differenti uffici giudiziari, comportavano la richiesta di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nell'ipotesi di omologa, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, del verbale di conciliazione.

U) Modifiche di ripristino delle vecchie formulazioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale (quindi, intervento tecnico).

V) Modifica di natura tecnica e sostanziale poiché ripristina la gratuità del procedimento di mediazione per coloro i quali si trovano nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, che, invece, era rimasta travolta, per conseguenza, dalla decisione della Consulta. Ha anche un indubbio valore sociale.

W) E' una previsione innovativa. Si introduce un contributo annuale, diversamente modulato, a carico di Organismi ed Enti, pubblici e privati, mediatori e formatori. Tale innovazione, pur concretizzandosi in un sacrificio economico a carico, per lo più, di soggetti privati, sarà utile a fornire al Ministero della Giustizia fondi per effettuare i necessari controlli anche finalizzati alla qualità del servizio ed al rispetto delle regole deontologiche di Organismi ed Enti, nonché per organizzare manifestazioni e campagne finalizzate, specie nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2015 (ovvero, termine previsto per la c.d. "obbligatorietà"), a propagandare, diffondere e favorire la cultura della mediazione. Il sistema ipotizzato di contribuzione in percentuale sul fatturato, a carico degli Organismi, è più equo e proporzionale di una contribuzione fissa, poiché non grava in misura maggiore gli Organismi più grandi, e non penalizza quelli più piccoli, diversamente da una pur ipotizzata contribuzione fissa ed uguale per tutti che, invece, favorirebbe Organismi grandi penalizzando Organismi piccoli. Le altre contribuzioni, non presentando la stessa problematica, invece, ben possono essere determinate in misura fissa, peraltro prevista in un ammontare non particolarmente gravoso. Il termine previsto per il pagamento (30 giugno) consente di avere il dato consolidato del bilancio relativo all'esercizio precedente approvato (30 aprile), oltre che a consentire a tutti i soggetti interessati al pagamento del contributo di aver prodotto almeno per i primi 6 mesi dell'anno. Il comma 4, consente di aggiornare l'ammontare del contributo in funzione della

1.1000/18



copertura delle spese necessarie alle attività finalizzate, permettendo, così, una migliore gestione, anche previsionale, del gettito e, quindi, del bilancio dello Stato. Il gettito previsto per il 2013 è di circa 7.000.000 di euro.

X) L'ultima modifica è tecnica ed attiene alle norme finali e transitorie che, pure, erano rimaste travolte dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Tutte le modifiche indicate sono in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 60 della legge n.69/2009, e nessuna comporta maggiori oneri per lo Stato. Sono, invece previste maggiori entrate, in virtù dell'introdotta nuovo articolo 19-bis.

1.1000/18



1.1000/19

Dopo il comma 43-decies aggiungere il seguente:

"43-undecies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 4, al terzo comma, dopo le parole "di cui agli articoli 17 e 20" sono aggiunte le seguenti: "L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
- b) all'articolo 4, al terzo comma, le parole "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.", sono soppresse.
- c) All'articolo 4, al terzo comma, sesto periodo, dopo le parole: "del documento" sono aggiunte le seguenti: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,".
- d) All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma: "1. Fino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico-economica che abbia ricevuto

—/—

①

un'adeguata formazione in ambito ADR. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve darne comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni."

- e) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, prima delle parole: "*salvo quanto disposto*" sono aggiunte le seguenti: "*Fermo quanto previsto dal comma 1 e*".
- f) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole "può invitare" sono sostituite dalla seguente: "*demanda*".
- e) All'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola "L'invito" è sostituita dalla seguente: "*L'ordine*".
- f) All'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse.
- g) All'articolo 5, al comma 4, prima delle parole: "e 2" sono aggiunte le seguenti: "*I commi 1 e*".
- h) All'articolo 5, al comma 5, prima delle parole "*e salvo*" sono aggiunte le seguenti: "*Fermo quanto previsto dal comma 1*".
- i) All'articolo 5, al sesto comma, le parole "dal momento della comunicazione alle altre parti" sono sostituite dalle seguenti: "*Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo*".
- j) All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "*per il deposito della stessa*" è aggiunta la seguente frase: "*e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5*".
- k) All'articolo 7, dopo le parole: "all'articolo 6" è aggiunta la seguente frase: "*e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,*".
- l) All'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.*"
- m) All'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "*5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.*".

A. 1000/13

÷



- n) All'articolo 11, al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole: "una proposta di conciliazione" sono aggiunte le seguenti: " *, se richiesto da almeno una parte*".
- o) All'articolo 11, al primo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunta la seguente frase: "*Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13*".
- p) All'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" sono aggiunte le seguenti: " *, anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale*".
- q) All'articolo 16, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole "iscritti nel registro", sono aggiunte le seguenti: "*e sono tenuti al versamento del contributo annuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 19-bis del presente decreto*".
- r) All'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: "*Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma*".
- s) All'articolo 17, al quarto comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "*d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1*".
- t) All'articolo 17, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "*5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.*".
- u) Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19- bis. (contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). – 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo fisso da pagarsi entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

2. Il contributo annuale è determinato come segue:

1.1000/19 31

3



- a) *in ragione dell'1% del fatturato come risulta dal bilancio approvato relativo all'esercizio precedente per ciascun Organismo di mediazione pubblico e privato, con un minimo di euro 1.000 per organismo di mediazione, e di ulteriori euro 200 fisso per ogni sede secondaria.*
- b) *Euro 200 da parte di ciascun mediatore.*
- c) *Euro 2.000 per ciascun Ente di Formazione pubblico e privato.*
- d) *Euro 300 da parte di ciascun formatore.*

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale da parte degli Organismi di Mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 30 giugno ovvero al momento della richieste di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo.

L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Nel caso di omesso pagamenti dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dell'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di mediazione pubblici e privati e i mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2013. “

- v) *Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo: “24. (Disposizioni finali e transitorie) Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”

Conseguentemente, al comma 14, dopo le parole: “di cui ai commi da 15 a 23” aggiungere le seguenti “e 23-bis”.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'eventuale onere.

All'ulteriore relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al

1.000/49

4

Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CASTIGLIONE, POLI BORTONE, FLERES

Castiglione, Poli Bortone, Fleres

1.1000/19 33

—



1. 1000

A.S. 3584

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 97, è aggiunto in fine il seguente comma: "1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal Comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.";

b) dopo il comma 111, inserire il seguente:

"111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.";

c) dopo il comma 121, è aggiunto il seguente: "121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".

conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

"12-bis. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-ter. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-quater. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di

esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008.”;

2) il secondo periodo del comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.”;

3) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lett. a),

- al primo periodo dopo le parole “maggiori entrate strutturali” aggiungere le seguenti: “ed effettivamente incassate” e sopprimere le parole da “e contributiva” fino alla fine del periodo;

- al secondo periodo, dopo le parole “dalle regioni” inserire le seguenti: “, dalle province”;

b) alla lett. b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole “e contributiva”, e al secondo periodo sopprimere le parole “e contributivo”;

4) al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 2;

5) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

“43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.”;

43-ter. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni.”;

b) al comma 3, lett. c) sono soppresse le seguenti parole: “o presso un dipartimento provinciale del Tesoro” ed al comma 5 è soppresso “o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero”.

43-quater. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-ter, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-quinquies. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

43-sexies. Nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, all'articolo 135, comma 1, dopo la lett. q-quater), aggiungere la seguente: “q-quinquies) le controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

43-septies. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:


a) all'articolo 4, comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: "si avvale", sono inserite le seguenti", anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno, entro il 31 dicembre 2015,";

b) all'articolo 19, comma 1, lett. l) sono eliminate le parole "e statistici" e dopo la lett. l) è aggiunta la seguente: "m) i servizi in materia statistica".

43-octies. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

43-novies. All'articolo 1, dopo il comma 55, aggiungere il seguente: "55-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».

43-decies. All'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato."

RELATORE


SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

2.3000/1

Al capoverso "10-bis", apportare le seguenti modificazioni
alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'art. 24, il comma 2, è sostituito dal seguente;

“2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente”. ;

dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera

a-bis) all'art. 46 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.” ;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) all'art 56 è inserito il seguente comma:

“3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'art. 52, lett. b) ”;

d-ter) all'art. 57, comma 2, le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle parole «non prima della confisca di primo grado» ;

d-quater). all'art. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario provvede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità

per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni"

Della Monica, Lumia, Ghedini, Maritati, De Sena, Li Gotti, Serra, Garraffa, Leddi, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca



2.3000/1

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

Al capoverso "10-bis", apportare le seguenti modificazione
alla lettera a) premettere la seguente:

2.3000/2

0a) all'art. 24, il comma 2, è sopprso;

dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera

a-bis) all'art. 46 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.” ;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) all'art 56 è inserito il seguente comma:

“3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'art. 52, lett. b) ”;

d-ter) all'art. 57, comma 2, le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle parole «non prima della confisca di primo grado» ;

d-quater). all'art. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario provvede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni”

Della Monica, Lumia, Ghedini, Maritati, De Sena, Li Gotti, Serra, Garraffa, Leddi, Carofiglio, Casson, Chinrazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca



SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

2.3000/3

Al capoverso "10-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), comma 5-bis dopo le parole "di tutela ambientale" inserire le seguenti "ed ad associazioni e cooperative sociali con i requisiti previsti dalla legge n. 109 del 1996" e sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;
- alla lettera b) sopprimere i numeri 2 e 3

Conseguentemente

- alla lettera c), comma 3-ter sopprimere l'ultimo periodo;
- sopprimere le lettere d) ed e);
- alla lettera f) al numero 2 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché per i delitti per i quali non sia prevista la competenza di altri soggetti pubblici"
- alla lettera g) al numero 1, al comma 3 dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:
"a-bis) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, esperto in materia di misure di prevenzione, sequestri, confische e gestione dei beni sequestrati"
- alla lettera h) sopprimere le parole da "al comma 3" fino alla fine della lettera
- alla lettera i) capoverso "Art. 113-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. al comma 2, dopo le parole "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" inserire le seguenti "nonché ad enti pubblici non economici"
 2. al comma 3 sopprimere le parole "dei soli oneri relativi al trattamento accessorio";
 3. al comma 5 dopo le parole "tempo determinato" inserire le seguenti "nonché a prorogare i contratti di collaborazione in corso"

al comma 10 decies la parola "confisca" è sostituita con "sequestro" ;

al comma 10 undecies è sostituito dal seguente:

"I creditori muniti di diritto reale di garanzia iscritto sui beni di cui al comma 1 anteriormente alla trascrizione del sequestro possono fare valere il proprio diritto secondo le forme e nei limiti previsti dalle norme previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, dalla confisca definitiva pronunciata dopo l'entrata in vigore della presente legge ;



al comma 10 duodecies sostituito dal seguente:


“Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 231/07, alla Banca d’Italia;

al comma 10 terdecies è sostituito dal seguente:

“l’Agenzia Nazionale procede al pagamento dei crediti definitivamente riconosciuti ai sensi del comma 5 mediante prelievo dalle somme derivanti dalla vendita dei beni di cui all’art. 48 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero dal Fondo Unico Giustizia nella quota destinata all’entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri .

i commi da 10 quatordecies a 10 novesdecies sono soppressi.

Della Monica, Lumia, Ghedini, Maritati, De Sena, Li Gotti, Serra, Garraffa, Leddi, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti , Perduca



2.3000/3


②

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

Al capoverso "10-bis", lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5-ter, dopo le parole "beni sottoposti a sequestro" sostituire le parole "se gli stessi" sino alla fine del periodo con le seguenti "che non si possono destinare a fini sociali, produttivi e istituzionali"
- al comma 5-quater sostituire le parole da "al Fondo unico" fino alla fine del periodo con le seguenti "all'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive nella gestione dei beni assegnati."
- alla lettera b) sopprimere i numeri 2 e 3

Lumia, Della Monica, Ghedini, Maritati, De Sena, Li Gotti, Garraffa, Leddi, Serra, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca



2.3000/4

A.S. 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

Al capoverso "10-bis", dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 46, comma 3 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole

"del Fondo unico giustizia".

GHEDINI



SUB-EMENDAMENTO

2.3000

A.S. 3584

All'emendamento n. 2.3000, al comma 10-bis, lettera b), dopo il punto 2, inserire il seguente:

2.1. dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis L'Agenzia, ai fini dell'assegnazione e destinazione dei beni immobili, si avvale dei prefetti competenti per territorio, i quali producono un dettagliato rapporto ed esprimono motivato parere in ordine alla possibile destinazione ovvero alla vendita del bene qualora non ne sia possibile la destinazione a fini istituzionali, sociali o produttivi."

Boufissu

MOTIVAZIONE

Il sub-emendamento mira a introdurre una procedura volta a verificare le concrete possibilità di destinazione dei beni confiscati secondo l'elenco di priorità stabilito dall'art. 48, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 159/2011. A tal fine viene previsto che l'Agenzia si avvalga dei Prefetti competenti per territorio, i quali, svolta la necessaria istruttoria, formulano una dettagliata e motivata proposta sugli impieghi degli immobili, per i quali la vendita continua ad essere un'eventualità residuale da percorrere quando non sia possibile l'utilizzazione a fini istituzionali, sociali o produttivi.

2.3000/6

A.S. 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

Al capoverso "10-bis", lettera b) al punto 2.1 alla parola "privati", sostituire "fondazioni private e imprese sociali secondo il decreto legislativo n.155 del 2006"

Alla lettera g) Al punto 1 comma 3 lettera c) aggiungere in fine le parole "esperti in materia di politiche di sviluppo e di coesione territoriale"

alla lettera i) Art. 113-bis Al punto 2, dopo le parole "n.165" inserire le seguenti "e di enti pubblici economici"

GHEDINI



2.3000/7

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

Alla lettera b dopo il punto 4 inserire i seguenti punti

4-bis. Al comma 3 alla lettera c) le parole :

"I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali."

Sono sostituite con le seguenti

"I beni immobili non assegnabili ai soggetti indicati dalla presente lettera, possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali".

4-ter. Al comma 4 dopo le parole "assicurare il potenziamento dell'Agenzia", inserire le seguenti "ovvero per la manutenzione e ristrutturazione dei beni sequestrati e confiscati"

4-quater. Al comma 8 lettera a) aggiungere dopo le parole "ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, le seguenti "a cooperative che hanno i requisiti previsti della legge 8 novembre 1991, n. 381 e a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

GHEDINI



2.3000/8

SUB-EMENDAMENTO

2.3000

A.S. 3584

All'emendamento 2.3000 al comma 10-bis, lettera g), punto 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;”

Bonfisso

MOTIVAZIONE

Il sub-emendamento mira a prevedere che uno dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia un magistrato designato dal Ministro della giustizia, secondo quanto già attualmente previsto dalla disciplina vigente, anziché un prefetto designato dal Ministro dell'interno come contenuto nella proposta emendativa 2.3000.

2.3000/g

SUB-EMENDAMENTO

2.3000

A.S. 3584

All'emendamento 2.3000 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10-bis, lettera i), capoverso articolo 113-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole «30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti pubblici economici»;
- b) al comma 10-quater, dopo le parole «30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «nonché dagli enti pubblici economici».

Bonfisso

MOTIVAZIONE

La proposta è volta ad includere, nel contingente di personale di cui può avvalersi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche quello proveniente dagli enti pubblici economici, tra cui anche l'Agenzia del Demanio.

Il personale appartenente all'Agenzia del Demanio possiede, infatti, professionalità e competenze specifiche, acquisite da tempo nella gestione dei beni confiscati, importanti per una migliore funzionalità dell'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati.



La modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2.3000 / 10

S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 2.300 del Governo

Al capoverso , alla lettera i), capoverso art. 113-bis, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole "fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo,"

Garavaglia 
Vaccari 

2.300/11



I: SUB 2.3000

gianvittore vaccari per: Marco Penna Sen In legis 1 I 12 XII,
Beatrice ardizzone Sen In legis aula

13/12/2012 19.46

Anche:

al termine del comma 10 quater aggiungere "contestualmente sono soppresse le posizioni di origine e ridotte le relative piante organiche di fatto"

grazie

Gianvittore Vaccari

Da: gianvittore vaccari [mailto:gianvittore.vaccari@tin.it]

Inviato: giovedì 13 dicembre 2012 19:31

A: Marco Penna Sen In legis 1 I 12 XII (marco.penna@senato.it); Beatrice ardizzone Sen In legis aula (mariabeatrice.ardizzone@senato.it)

Oggetto: SUB 2.3000

3:

Lettera i) art. 113 bis punto 2 sopprimere le parole da "fatta eccezione" a "fuori ruolo"

al comma 10 quater sopprimere le parole "o di fuori ruolo"

sopprimere comma 10 quater

grazie

Gianvittore Vaccari

2.3000/12

All'emendamento 2.3000, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 10-bis, lett. m) , n. 1, le parole "a decorrere dal 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2011 e 2012" e la cifra "5,474" è sostituita dalla seguente: "5,472".


2.3000/13

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.3000

Al capoverso "10-bis", dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

m-bis) dopo l'articolo 120 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 120-bis

(Trasparenza delle informazioni e White List delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Nel caso in cui il sequestro, disposto ai sensi del presente ovvero dell'art. 12 sexies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Prefettura e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente territorialmente, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'Agenzia, anche attraverso un suo delegato individuato presso la prefettura competente, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 110, comma 1, lettere b) e c), coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione delle aziende sequestrate con l'obiettivo di salvaguardarne i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva.

2. Presso l'Agenzia è istituita la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate definitivamente, suddivisa in due sezioni, con l'obiettivo di rafforzarne la posizione di mercato e la continuità produttiva. La Banca dati, da aggiornare in tempo reale, deve essere pubblica, accessibile e contenere i principali dati identificativi dell'azienda. Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta ad inviare la lista aggiornata agli uffici competenti appositamente istituiti presso le Prefetture.

3. L'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, può limitare i dati da rendere pubblici fino alla fissazione dell'udienza per la confisca prevista dall'art. 23, ovvero al termine dell'udienza preliminare.

Art. 120-ter

(Istituzione dell'Ufficio Attività produttive e sindacali presso l'Agenzia)

1. È istituito presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio Attività produttive e sindacali. L'Ufficio ha il compito di: a) aggiornare la banca dati delle aziende sequestrate e confiscate; b) monitorare la corretta applicazione delle misure previste dalla legge in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate; c) analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni; d) rispondere, entro e non oltre 30gg lavorativi, alle richieste delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incontri specifici sulle azioni intraprese o da intraprendere in merito alle aziende sequestrate e confiscate; e) promuovere attività di formazione specifica per il personale della P. A. coinvolto



nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate; f) promuovere specifiche convenzioni con P. A. e associazioni dei datori di lavori, professionali e di categoria per rafforzare la posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate; g) proporre al Consiglio Direttivo dell'Agenzia delle linee guida annuali sul tema della gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate; h) esprimere un parere scritto e motivato, obbligatorio ma non vincolante, quando all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell'Agenzia è prevista la necessità di assumere decisioni sulla gestione o la destinazione di un'azienda sequestrata e confiscata.

2. L'Ufficio Attività produttive e sindacali è composto almeno da: a) un responsabile dell'Ufficio individuato dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 110 e seguenti ; b) un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico; c) un rappresentante del Ministero dell'Economia; d) un rappresentante del Ministero del Welfare; e) da un rappresentante di Unioncamere.

3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali, di categoria e le organizzazioni maggiormente impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati sono chiamate, attraverso la convocazione di specifiche sessioni, a contribuire al lavoro di individuazione delle criticità, di elaborazione delle linee di massima dei piani di utilizzo delle aziende e dei beni confiscati, all'aggiornamento delle linee guida elaborate dal consiglio direttivo dell'Agenzia e dall'Ufficio Attività produttive e sindacali in merito alla gestione e alla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.

Art. 120-quater

(Istituzione presso le Prefetture dei Tavoli Provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)

1. Presso tutte le Prefetture sono istituiti dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. I tavoli permanenti hanno il compito di: a) attivare un coordinamento tra istituzioni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per consentire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardarne i livelli occupazionali; b) raccogliere le informazioni sulle azioni intraprese dall'autorità giudiziaria e trasmetterle a tutte le componenti del tavolo; c) fungere da supporto all'Agenzia in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate e alla loro destinazione; d) favorire il coinvolgimento degli operatori economici del territorio con l'obiettivo di attivare meccanismi virtuosi di impresa e scongiurare l'isolamento nel posizionamento di mercato delle aziende sequestrate e confiscate; e) udire periodicamente gli Amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate sin dalla prima relazione che l'Amministratore è tenuto a trasmettere al Giudice Delegato; f) raccogliere suggerimenti, proposte e critiche dalle parti interessate e trasmetterle all'Ufficio Attività produttive e sindacali dell'Agenzia; g) convocare le parti su singole vertenze in apposite riunioni, qualora venisse richiesto da almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria o confederale maggiormente rappresentativa, con l'obiettivo di favorirne il confronto, garantendone il rispetto degli interessi reciproci, con particolare attenzione al futuro dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte; h) esprime un parere obbligatorio non vincolante sugli interventi proposti dall'Amministratore giudiziario e sulle decisioni del Consiglio Direttivo dell'Agenzia di relativa pertinenza territoriale;

2. Il Tavolo provinciale permanente è coordinato e convocato dal Prefetto o da un suo delegato almeno una volta al mese. Il tavolo è composto da: a) un rappresentante della Agenzia individuato

dal Direttore nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs del 6 settembre 2011, n. 159; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categorie maggiormente coinvolte dal fenomeno; d) un rappresentante dei Centri provinciali per l'impiego previsti dal D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; e) un rappresentante delle Direzioni Territoriali o Provinciali del Lavoro previste dal Ministro del Lavoro con il D. M. n. 144/2011. Il prefetto, per favorire il lavoro del tavolo, può invitare rappresentanti degli Enti Locali, Agenzie e Consorzi territoriali, rappresentanti del mondo dell'associazionismo. Per la gestione e la destinazione dei beni mobili e immobili rimangono invariate disposizioni vigenti.

Art. 120-quinquies

(Misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende sequestrate e confiscate.)

1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, senza limiti di spesa, di tipologia e di dimensione dell'unità produttiva, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 120-bis, comma 1. A tale fine l'amministratore dei beni nominato dall'autorità giudiziaria esercita le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali previste dall'art. 3 dalla legge 23 Luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria dispone la cessazione anche temporanea dell'attività aziendale ha l'obbligo di richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali.
3. Il Prefetto, anche attraverso il supporto degli istituti previsti dall'art. 120-quater, attiva il confronto sindacale.
4. Nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo relativo alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 120-bis, comma 1, nei momenti di sospensione dell'unità produttiva, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia hanno l'obbligo di disporre l'accesso intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali per evidenti ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.
5. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 120-bis, comma 1, il cui contratto di lavoro sia stato risolto non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, iscritti nelle liste di cui all'art. 120-quinquies e 120-sexies, si applica una aliquota contributiva e assistenziale pari al 10 per cento. I centri provinciali per l'impiego sono tenuti a istituire specifiche liste in tal senso.

Art. 120-sexies

(Misure a sostegno della legalità delle imprese)

1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 120-bis, comma 1, si applicano in modo automatico le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge del 24 Maggio 2012, n. 27 e successive modifiche.

2.3000/14
54

÷

3

2. Chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogate dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 120-bis, comma 1, può usufruire di uno sconto sull'Iva pari al 5 per cento rispetto all'aliquota prevista. La disposizione si applica fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emesso dal consiglio direttivo dell'Agenzia.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni con aziende sequestrate e confiscate, e con le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate, per la fornitura di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori delle imprese confiscate, con priorità nelle ipotesi in cui i lavoratori abbiano provveduto a rilevare dette imprese mediante la costituzione di cooperative sociali ai sensi della l. n. 381 del 1991.

4. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, le imprese private, le imprese sociali, le cooperative sociali e gli organismi no profit possono inserire nei contratti di appalto e affidamento di lavori e servizi, clausole sociali contenenti meccanismi premianti le imprese sequestrate e confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate.

Art. 120-septies

(Istituzione Fondo per le Aziende sequestrate e confiscate)

1. E' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 120-bis, comma 1. Il fondo ha come principali obiettivi: a) la continuità del credito bancario; b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale; c) la tutela dei livelli occupazionali; d) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Il Fondo è diviso in due linee dedicate: a) linea di garanzia per il credito bancario delle aziende sequestrate e confiscate; b) fondo di rotazione per il sostegno agli investimenti, per l'emersione alla legalità, per il rilancio e la ristrutturazione aziendale.

3. Le modalità di accesso al fondo e di utilizzo dei finanziamenti, e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall'approvazione della seguente legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di valutazione delle richieste di accesso al Fondo, si avvale della piena collaborazione dell'Ufficio Attività Produttive e Sindacale dell'Agenzia.

4. Le due linee previste dal comma 2 del presente articolo sono coperte rispettivamente per la lettera a) dalla cassa depositi e prestiti e per la lettera b) da una quota delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio della Stato.

5. I finanziamenti previsti dalla lettera b) del comma 2 vanno restituiti usufruendo di un tasso agevolato e in tempi tali da garantire l'ammortamento dell'investimento fatto. Le condizioni sono definite dal Decreto Ministeriale di cui al comma 3.

Art. 120-octies

(Emersione del lavoro irregolare, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate)

1. L'amministratore giudiziario aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, verifica la congruità dei contratti di lavoro in essere in relazione alla

2. 3900/14
33

4

produttività o il volume economico dell'attività economica dell'azienda ai fini dell'emersione di forme di lavoro irregolare e predisporre l'applicazione dei relativi CCNL di settore.

2. Nel caso l'amministratore giudiziario accerti la presenza di manodopera irregolare, anche su iniziativa stessa dei lavoratori coinvolti, dispone l'immediata regolarizzazione degli stessi.

3. Il percorso di emersione, compreso il saldo dei mancati contributi previdenziali e assistenziali versati, può essere favorito attraverso le disposizioni previste dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 Maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 Luglio 1993 n. 236.

19

4. L'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è incentivata con un credito di imposta pari al cento per cento dei costi degli oneri sociali. La disposizione è valida per 36 mesi dalla data di assunzione. Il credito di imposta può essere riscosso solo se alla fine dei 36 mesi il lavoratore è ancora in pianta organica. Se dopo 72 mesi dalla data di assunzione il rapporto di lavoro risulta decaduto il credito di imposta deve essere restituito.

5. L'assunzione a tempo parziale dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare, accertata dal giudice delegato la buona fede dei lavoratori coinvolti, è incentivata con un credito di imposta calcolato in modo proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale di categoria.

6. La dotazione necessaria a garantire la tutela salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal d. lgs 81/08 e successive modificazioni, è incentivato con un credito di imposta pari al 50% degli oneri sostenuti dall'impresa. A tal proposito l'autorità giudiziaria o un suo delegato, l'Agenzia o un suo delegato, si possono avvalere della consulenza dei tavoli permanenti previsti all'Art. 120-*quater* e della Direzione territoriale o provinciale del Lavoro

Art. 120-*nonies*

(Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e saldo dei creditori)

1. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità della attività produttiva delle aziende, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, le previsioni normative in merito alla procedura di concordato previste dall'art 4bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Art. 120-*decies*

(Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate)

1. Le cooperative costituite dai lavoratori delle imprese confiscate possono avvalersi, con diritto di prelazione, degli incentivi economici previsti dalla legge n. 49 del 27 febbraio 1985.

2. Le cooperative costituite ai sensi del comma 1, nella fase di avvio dell'attività produttiva successiva alla rilevazione e per un periodo non superiore a 5 anni, possono impiegare personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro sia cessato. In tal caso per il personale con qualifica dirigenziale potranno essere utilizzati gli incentivi di cui all'art. 20 della l. n. 266 del 1997, con diritto di prelazione rispetto al reimpiego dei dirigenti presso aziende non confiscate.

2.3000/14

—

5

Art. 120-undecies

(Formazione dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate)

1. L'Agenzia, l'autorità giudiziaria e tutte le istituzioni, nazionali e territoriali, coinvolte nella gestione, amministrazione e destinazione di aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 120-bis, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con l'obiettivo di organizzare programmi formativi rivolti ai lavoratori. Per avvalersi dei suddetti programmi le aziende o le cooperative devono adeguarsi alle disposizioni normative vigenti in merito all'iscrizione ai fondi interprofessionali.

Conseguentemente

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'art. 57, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il giudice delegato, dopo l'emissione del decreto di confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. "

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

Della Monica, Lumia, Ghedini, Maritati, De Sena, Li Gotti, Serra, Garraffa, Leddi, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca



⑥


2.3000/14

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.300

^{10-tes}
Dopo il comma ..., inserire il seguente:

umq 10
quoten
-bis. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che il trasferimento delle attività ai competenti uffici delle amministrazioni ivi previsti, non si applica agli organismi collegiali di carattere tecnico e di elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale appartenente all'amministrazione interessata ovvero trasferendo le relative competenze ad amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, nonché a quelli necessari per l'applicazione dei rispettivi ordinamenti che non comportano oneri per la finanza pubblica, restando esclusa per i medesimi organismi, segnalati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'applicazione dell'articolo 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." ✓

2.3000 15


(ADRIANO URBAN)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La proposta emendativa si rende urgente e necessaria al fine di superare una situazione di grave incertezza interpretativa derivante dall'applicazione dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali, già operanti in regime di proroga presso pubbliche Amministrazioni, ai competenti uffici delle medesime Amministrazioni.

L'applicazione della predetta norma, in combinato disposto con i precedenti interventi legislativi in materia, compresi quelli attuativi, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 e all'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2012, convertito dalla legge n. 133 del 2008, rischia di impedire l'espletamento di determinate attività, anche economiche, atteso che non sarebbe possibile trasferire ad uffici dell'Amministrazione interessate, ovvero a quelle che svolgono funzioni omogenee, le attività specialistiche e tecniche svolte da alcuni organismi collegiali che verrebbero meno attraverso una interpretazione meramente letterale della norma in questione.

Si tratta, infatti, di organismi, sia centrali che periferici, che, in forza di specifiche previsioni di legge, tra cui quelle contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esprimono pareri di ordine strettamente tecnico o adottano atti propedeutici al conseguimento di titoli autorizzatori o abilitativi, allo scopo di assicurare livelli adeguati di sicurezza.

Il rilascio di tali pareri richiede l'apporto di professionalità e competenze non disponibili presso singoli uffici, essendo gli organismi composti, di regola, da appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ad enti locali, ad Agenzie pubbliche ed alle stesse categorie professionali e produttive operanti nei diversi settori.

Si rende, pertanto, indispensabile una norma di interpretazione autentica del richiamato articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di chiarire che simili organismi, nonché quelli necessari per l'applicazione dei rispettivi ordinamenti che non comportano alcun onere per la finanza pubblica, sono esclusi dall'ambito di applicazione della medesima norma e, conseguentemente, dalla soppressione di cui agli interventi legislativi sopra richiamati.

L'interpretazione autentica in questione riprende quanto già affermato dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 2408 del 2010, in riferimento alla sopravvivenza di organismi collegiali a seguito dell'entrata in vigore del citato articolo 68 del decreto legge n. 112 del 2008.

In quella sede il Consiglio di Stato ha affermato che è da escludere in radice la possibilità della soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali o che sono caratterizzati da particolari ambiti di competenza, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, e che sono caratterizzati da indubbi tratti di autonomia potendo esprimere il proprio parere in modo del tutto neutrale, equilibrato e ponderato.

La non assoggettabilità di tali organismi alla legislazione di riordino, d'altro canto, è del tutto coerente con il profilo finalistico della normativa in materia, che – come detto – è diretta a conseguire risparmi di spesa e una maggiore efficienza dei procedimenti amministrativi.

A. S. 3584

SUBBANDAMENTO AL N. 2.3000

Dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:

~~10-ter~~ 10-quater Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

74-quater. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 74-ter, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 74-ter.

74-quinquies. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate, per la sola procedura di cui al comma 74-ter, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

- 1) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

- 2) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

74-sexies. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica."

BOWTUSO - DESOTA 2.3000 / 16

A. S. 3584

SUBBENTRATTAMENTO AL N. 2.3000

Dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:

10-ter
"10-ter. Ai fini delle autorizzazioni delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti."


BONFRISCO - DE SENNA


2.3000 / 17

S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 2.300 del Governo

Sopprimere il capoverso "10 quater".

Garavaglia 

Vaccari 

2.300/18

S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 2.300 del Governo

Sopprimere il capoverso "10 quater", dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Contestualmente sono soppresse le posizioni di origine e ridotte le relative piante organiche di fatto."

2.300/19


Garavaglia

Vaccari

S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 2.300 del Governo

Al capoverso "10 quater" sopprimere le parole "o di fuori ruolo".

Garavaglia 

Vaccari


2.300/20

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO N. 2.0.2000

2.3000

All'emendamento 2.0.2000 dei Relatori, dopo il comma 10-noviesdecies, aggiungere il seguente comma:

"10- duodevicies. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia.

2.3000/21

Sen. Valter Zanetta

Zanetta

All'articolo 2, dopo il comma 10:

“10-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ~~all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:~~

«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'art. 36, può destinare alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

b) all'articolo 48:

1. al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

2. al comma 5:

2.1. il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il disposto del comma 6 del presente articolo, la vendita è effettuata a soggetti pubblici o privati.»;

2.2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni non possono essere venduti ai parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari della confisca.»

3. il comma 7 è abrogato;

4. il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;

c) all'articolo 51:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regime fiscale e degli oneri economici»;

2. dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle

opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. Nel caso di vendita di beni immobili ai sensi del comma 5 dell'articolo 48, gli oneri del provvedimento di sanatoria sono a carico del soggetto acquirente.»;

- d) all'articolo 52 comma 7, ultimo periodo, le parole: «sesto e settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto, settimo e ottavo periodo»;
- e) all'articolo 60, comma 3, secondo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «settimo e ottavo periodo»;
- f) all'articolo 110, comma 2:
1. la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;»
 2. la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;»
- g) all'articolo 111:
1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

 - a) da un prefetto, designato dal Ministro dell'interno, che svolge funzioni di vice direttore dell'Agenzia;
 - b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
 - c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.»;
 2. al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;
- h) all'articolo 113:
1. al comma 2, dopo le parole «apposita convenzione» la parola «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
 2. al comma 3, dopo le parole «apposite convenzioni» la parola «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
 3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;
- i) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

«Art. 113-bis

(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia).

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. ~~Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.~~
3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

D) all'articolo 117:

1. il comma 2 è soppresso;
2. al comma 3, secondo periodo, le parole «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-bis, commi 1,2,3 e 6»;

m) all'articolo 118, comma 1:

1. le parole «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 e pari a 5,474 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;
2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori 1,274 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

10-ter. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia

coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.»;

10- quater. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

10-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

10- sexies. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 10-bis a 10 sexies.

10 - septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

10 - octies. La disposizione di cui al comma 10-septies non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.

10-novies. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 10-octies si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 10-sexiesdecies, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 10-septiesdecies.

10-decies. Fuori dei casi di cui al comma 10-octies, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 10-septies anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

10-undecies. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 10- septies anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 10 -septies a 10-noviesdecies. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

- a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
- b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

10-duodecies. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 10-undecies devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito,

ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

10-terdecies. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento.

10-quaterdecies. Decorso dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 10-duodecies., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

10-quinquiesdecies. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 10-quaterdecies è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

10-sexiesdecies. Terminate le operazioni di cui al comma 10-quinquiesdecies, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'art. 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 10-quinquiesdecies. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

10-septiesdecies. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10-octiesdecies. Per i beni di cui al comma 10-septies, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 10-duodecies decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 10-quaterdecies, 10-quinquiesdecies e 10-sexiesdecies, decorso dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

10-noviesdecies. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 10-undecies a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

- a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 10-duodecies e 10-octiesdecies;
 - b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);
 - c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. »
-

Il Sovrano
Fingimmo

Subemendamento all'emendamento 2.0.2000 del Governo

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

"25-bis. In relazione alla situazione assolutamente peculiare del servizio farmaceutico nel territorio della Regione siciliana, la medesima Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può adottare, anche in deroga alla normativa nazionale vigente, provvedimenti straordinari di trasferimento di farmacie prima dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 , convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 , n.27, motivati dallo spopolamento dei centri urbani ."

Al relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CASTIGLIONE



2.0.2000/1

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.2000

Al comma 29 sostituire la parola "trenta" con la seguente "novanta".

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



2.0.2000/2

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.2000

Al comma 30 sostituire le parole "entro il termine di trenta giorni" con le parole "entro il termine di novanta giorni"

2.0.2000/3

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia




SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.2000


Al comma 31 dopo la parola "interessi" aggiungere le seguenti: " ridotti a un sesto" e sostituire le parole: "fino alla data di effettivo recupero" con le seguenti: " fino all' avvio della procedura di recupero"

2.0.2000/4

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia




SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.2000

Al comma 31. aggiungere in fine il seguente periodo: "Le somme dovute devono, su richiesta del soggetto debitore, essere rattizzate fino a sessanta rate."

Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia





2.0.2000/5

S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 2.0.2000 del Governo

Al comma 34, alla lettera a), sopprimere il punto n.1.

Garavaglia 
Vaccari 

2.0.2000/6

A.S. 3584

Subemendamento al 2.0.2000

Al comma 34, lettera e), numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.2000/7

SEN. BARAVAGLIA
Baravaglia

SEN. VACCARI
Vaccari

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 2.0.2000

2.0.2000/R

Sostituire i commi da 35 a 37, con i seguenti:

"35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

35-bis. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca.

35-ter. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a. autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il recupero di rifiuto indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

b. adozione di ulteriori misure che si rendano necessarie per assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche fuori regione, in deroga all'art. 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

c. supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

d. adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti.

35-quater. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Commissario delegato, dandone adeguata pubblicità, procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

35-quinquies. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 2 e 3 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 2.”

CASTRO *Castro*

BEVILACQUA

f. Bruni

2.0.2000/8

②

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.2000

*Al comma 36, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"
inserire le seguenti: "sentito il Presidente della Regione Lazio,".*

CoSENTINO

COSENTINO

2.0.2000/9

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.2000

Al comma 36, dopo le parole: "la durata della nomina" inserire le seguenti: "che non può in ogni caso superare i 180 giorni,".



FERRANTE, DELLA SETA




Proposte di subemendamento al DDL stabilità 2013

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma 38 è inserito il seguente:

“38 *bis*. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, il Governo può adottare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.”

PICCHETTO FRATIN



2.0.2000/11

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'art. 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli aiuti previsti attraverso altre misure.
2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro il 30 gennaio 2013, agli uffici territorialmente competenti di Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata dalla perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:
 - a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;
 - b) gli eventuali aiuti ricevuti da altre fonti per il risarcimento degli stessi danni;
 - c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.
3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma, per essere compatibile con l'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni e che ne comporti una sovracompensazione.
4. L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante apposita convenzione, da stipularsi entro il 15 gennaio 2013, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del secondo comma.
5. Per effetto della Decisione della Commissione 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma è sospesa nei confronti delle imprese che:
 - a) entro il 30 gennaio 2013 non presentano la dichiarazione di cui al secondo comma o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;
 - b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi, e in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;
 - c) non hanno titolo al beneficio.
6. Le imprese di cui al precedente comma riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.
7. Per impresa si intende, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualsiasi ente o soggetto che, esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

2.0.2000/12

IL GOVERNO



Relazione illustrativa.

La Commissione europea ha avviato un'indagine per verificare se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia a favore delle imprese localizzate in alcune zone colpite da calamità naturali rispettano la normativa dell'unione sugli aiuti di Stato. Con decisione del 17 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato all'Italia l'ingiunzione di sospensione di tutti gli aiuti di Stato riconducibili ai casi SA.33083 (2012/NN) e SA. 35083 (2012/NN). *“fintantoché la Commissione non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno”*.

In ragione di ciò la proposta emendativa è volta a dare sollecita e coerente esecuzione alla predetta decisione, precisando e chiarendo in termini più puntuali e rigorosi le disposizioni che hanno previsto agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese danneggiate dalle calamità naturali che hanno interessato le regione Marche e Umbria nel 997, il Molise e la Puglia nel 2002 e l'Abruzzo nel 2009.

In particolare, ai commi 1 e 3 si prevede che la riduzione del 40 per cento del carico fiscale e contributivo stabilito dalla normativa vigente trova applicazione a favore di quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi. La misura della riduzione dovrà tenere conto anche di ogni altra tipologia di aiuti previsti da attraverso altre misure e, in particolare, dovrà essere proporzionale all'importo dei danni senza comportare alcuna sovracompensazione.

A tal fine, al comma 2, sono disciplinate le modalità per stabilire i danni e dimostrare il nesso di causalità diretto con le calamità: entro il 30 gennaio del 2013 i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate, all'Inps e all'Inail una dichiarazione sostitutiva corredata da una perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti i requisiti per la concessione delle agevolazioni.

Il comma 4 prevede che, attraverso una convenzione tra gli istituti, siano definite le modalità tecniche del monitoraggio e del controllo dei dati acquisiti.

I commi 5 e 6 individuano le ipotesi di sospensione della riduzione del carico tributario e contributivo.

Il comma 7 richiama la nozione di “impresa” secondo l'indirizzo comunitario.

2.0.2000/12

②

SUBEMENDAMENTO


All'emendamento 2.0.2000, aggiuntivo dell'art. 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

“39-bis. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della Decisione della Commissione europea del 6 ottobre 2009, n. 750, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

39-ter. L'organismo di conciliazione è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

39-quater. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 39-bis e 39-ter, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della Decisione n. 750 del 2009.

39-quinquies. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”



(L. ANTONICO)

2.0.2000/13



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento si rende necessario al fine di superare i rilievi, mossi dalla Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 4176/12/MOVE, circa la non corretta attuazione da parte dell'Italia della direttiva 2004/52/CE, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio nella Comunità, e della mancata attuazione della decisione di esecuzione 2009/750/CE secondo cui gli Stati membri, devono, tra l'altro, designare o istituire un organismo di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie tra gli esattori dei pedaggi e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (di seguito S.E.T.).

In particolare l'organismo di conciliazione è incaricato di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. siano non discriminatorie e rispecchino correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

In caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. possono richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione.

Al comma 39-bis si prevede l'istituzione dell'organismo di conciliazione.

Viene stabilito inoltre, al comma 39-ter, che l'organismo di conciliazione sia indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. (come espressamente indicato al comma 2 dell'art. 10 della Decisione 2009/750/CE).

È altresì prevista, al comma 39-quater, la successiva emanazione mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze, delle disposizioni per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della Decisione n. 750 del 2009.

Il comma 39-quinquies prevede che dalla attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che l'Amministrazione provvede all'adempimento dei previsti compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese per l'eventuale attivazione della procedura di mediazione, infatti, saranno da attribuirsi a carico dei soggetti (quali esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.) che si rivolgeranno all'organismo di conciliazione per la risoluzione della controversia.

2.0.2000/13

②

—/—

RELAZIONE TECNICA

Si designa un organismo di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie tra gli esattori dei pedaggi ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (di seguito S.E.T.).

Il comma 39-quinquies prevede che dalla attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che l'Amministrazione provvede all'adempimento dei previsti compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In ogni caso si segnala che le spese per l'eventuale attivazione della procedura di mediazione, saranno poste a carico dei soggetti (quali esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.) che si rivolgeranno all'organismo di conciliazione per la risoluzione della controversia, senza oneri a carico della finanza pubblica.

2.0.2000/13

③

SUBEMENDAMENTO AL 2.0.2000

All'articolo 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.2000/14
L. 14/11/08
(L. 14/11/08)



Motivazione

La proposta reca modifiche in tema di **commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale** (decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) al fine di superare la procedura di infrazione 2012/2189.

In particolare, il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 25/2008 prevede che le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano fissate, con decreto del Ministro dell'interno, nel numero massimo di dieci. In attuazione di tale disposizione, nel 2008 sono state istituite le dieci commissioni e individuate le relative sedi e circoscrizioni territoriali.

Con OPCM n. 3703/2008, adottata sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM 20 marzo 2002, diretta a fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, il Ministro dell'interno è stato autorizzato a istituire, nell'ambito di ciascuna commissione territoriale, una sezione composta dai membri supplenti della corrispondente commissione territoriale, con oneri a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Ai sensi di tale ordinanza sono state istituite dieci sezioni corrispondenti alle relative commissioni territoriali, che possono continuare a operare fino al 31 dicembre 2012, considerata la proroga dello stato di emergenza citato disposta, da ultimo, con DPCM del 21 novembre 2011.

Poiché in base alla nuova disciplina della protezione civile di cui al decreto legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012, gli effetti della citata OPCM n. 3703 sono destinati a venire meno, si ritiene necessario introdurre a regime la facoltà per l'Amministrazione di istituire, ove si verifichi un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori, una o più sezioni presso ciascuna commissione territoriale, nel numero massimo complessivo di dieci, in modo da tenere conto delle esigenze istruttorie delle commissioni in cui si concentrano il maggior numero di istanze.

Ove tale facoltà non venisse prevista in via ordinaria, sono agevolmente prevedibili gli effetti negativi sull'attuale organizzazione imperniata sulle commissioni territoriali e sulle relative sezioni, chiamate a gestire, su tutto il territorio nazionale, l'istruttoria di migliaia di istanze che ogni anno vengono avanzate, nonché le pericolose ricadute sul versante del riconoscimento e della tutela dei fondamentali diritti del rifugiato disciplinati da convenzioni internazionali e direttive europee in materia e tutelati dall'art. 10 della Costituzione.

Si soggiunge che, lo scorso 24 ottobre, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE, invitando le autorità nazionali a presentare le proprie osservazioni in merito alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, con riferimento anche all'insufficiente capacità di esaminare le domande di asilo in tempi ragionevoli.

Concludendo, l'intervento proposto si configura come uno strumento di flessibilità organizzativa volto a consentire al Ministero dell'interno di far fronte ad eventi eccezionali, come quelli che hanno riguardato l'emergenza nord-Africa, accelerando la definizione delle istanze di asilo e della

2.0.2000/14
90

7/2

posizione giuridica degli interessati, con una conseguente razionalizzazione dell'impiego delle risorse destinate all'accoglienza.

Relazione tecnica

La proposta emendativa prevede che le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano fissate, con decreto del Ministro dell'interno, nel numero massimo di dieci.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si prevede che le dieci sezioni operino con spese a carico degli stanziamenti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, quantificati, nel prosieguo della presente relazione, sulla base della spesa media sostenuta per il funzionamento delle sezioni previste dall'O.P.C.M. n. 3703 del 12 settembre 2008.

L'onere di seguito indicato è stato calcolato secondo una stima prudenziale e rappresenta il limite massimo di spesa ipotizzabile. I costi sono infatti riferiti a un periodo emergenziale, caratterizzato dal massiccio afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale, con conseguente incremento delle domande di asilo dell'attività istruttoria da parte delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni.

Inoltre, occorre considerare che, in base alla norma proposta, le sezioni potrebbero essere costituite per periodi inferiori all'anno, ovvero potrebbe non essere necessario procedere all'attivazione delle stesse nel numero massimo consentito, atteso che la loro attività è funzionale all'incremento, anche solo temporaneo, del numero delle domande di asilo.

Si rappresenta, altresì, che l'informatizzazione della procedura di esame delle domande di asilo, attivata dal 1° luglio 2012, consentirà di ridurre i tempi di trattazione delle istanze e l'impiego di personale, con conseguente riduzione delle relative spese.

Ciò premesso, vengono di seguito evidenziati i costi per il funzionamento di una singola sezione, che risultano pari ad euro 73.266,00 così distinti:

- a) per servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, d'ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione arredi ed apparecchiature) si stima un costo annuale di euro 10.000,00 per sezione;
- b) per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si stima un costo annuale per ogni sezione di euro 62.000. Nella stima dei costi si è tenuto conto delle riduzioni previste dalla vigente legislazione in materia di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti di commissioni;
- c) per il pagamento di missioni al personale operante presso una sezione si stima un costo annuale di euro 1.266,00.


Conseguentemente il costo di n. 10 sezioni è pari ad euro 732.660,00 (73.266,00 x 10).

I relativi oneri continueranno a gravare sul capitolo di bilancio 2255 "Spese per il funzionamento della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni Territoriali preposte

2.0.2009/14

—/—

3



all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, il cui stanziamento annuale per l'anno 2012 è pari ad euro 2.000.000,00 e per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente ad euro 1.800.060 e 1.812.069.

Anche l'O.P.C.M. n. 3703/2008, infatti, non ha individuato una copertura ad hoc bensì ha previsto il ricorso "alle risorse iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno". In buona sostanza, la proposta normativa, ferma restando la copertura finanziaria, fornisce una nuova legittimazione alla eventuale istituzione delle predette sezioni per le esigenze rappresentate.

Lo stanziamento iniziale del capitolo 2255 potrà essere incrementato qualora si dovesse presentare un fabbisogno superiore, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 12, della legge n. 94/2009, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno delle somme versate a titolo di contributo per le istanze in materia di cittadinanza, con specifica destinazione della metà del gettito alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. Nell'esercizio 2011 sono stati riassegnati per le finalità previste dalla citata norma oltre 12 milioni di euro, mentre per il 2012 è stata già chiesta la riassegnazione di un importo complessivo di 12.461.7134,00.

E' agevole argomentare che il contributo in questione determinerà in futuro introiti quanto meno costanti, se non in aumento. Negli ultimi anni si è registrato, infatti, un aumento esponenziale delle istanze di cittadinanza (con un incremento, dal 2006 al 2011, pari al 130%), quale effetto naturale di un fenomeno, quello migratorio, certamente destinato a non affievolirsi, in quanto divenuto strutturale.

In ogni caso, nella disposizione che si propone è inserita la clausola di invarianza degli oneri a salvaguardia della sua neutralità finanziaria.

④

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 2.0.2000, aggiuntivo dell'art. 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

“39-bis. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « resta comunque subordinata a » sono sostituite dalle seguenti: « è svolta in coordinamento con »;


2) al comma 2 l'alinea è sostituito dal seguente: « Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono: »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2 »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis »;

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: « previo accordo con l'Autorità ».


(LATRONES)

2.0.2000/15

÷ ⊙

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame novella il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (si veda il testo a fronte in calce alla presente scheda) in ordine alla collaborazione fra investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed Autorità giudiziaria, nelle indagini sugli nell'incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

La Commissione europea ha aperto una procedura - Caso *EU Pilot* 1254/10/MOVE - per il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE da parte dell'Italia. Il sistema *EU Pilot* è volto a migliorare l'assistenza prestata a cittadini e imprese per l'applicazione del diritto dell'Unione europea. Si tratta di una procedura con la quale la Commissione richiede informazioni agli Stati membri, al fine di trovare soluzioni ed evitare il ricorso a procedure di infrazione.

In particolare, la Commissione europea rileva che gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 162/2007, sopra citato, nel disciplinare le procedure investigative in relazione agli incidenti ferroviari, hanno previsto un rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nei confronti dell'Autorità giudiziaria, mentre l'articolo 20 della direttiva prevede che fra tali soggetti sussista un rapporto di collaborazione.

La lettera a) novella l'articolo 20 del decreto-legislativo 162/2007.

Lettera a) numero 1) novella il comma 1, disponendo che l'attività degli investigatori dell'agenzia venga svolta in coordinamento con quella della polizia giudiziaria, sostituendo la formulazione vigente, secondo cui la predetta attività resta comunque subordinata a quella della polizia.

La lettera a) numero 2) novella il comma 2 sopprimendo la necessità di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, con riferimento alle attività consentite agli investigatori incaricati, autorizzazione che la norma vigente prevede in caso di investigazioni connesse a fatti che costituiscono reato.

La lettera a) numero 3) inserisce un nuovo comma *2-bis* con il quale si prevede che quando l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisano ipotesi di reato, l'Autorità stessa dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti indicati dal comma 2 dello stesso articolo 20.

La lettera a) numero 4) sostituisce il comma 3. Il testo vigente si limita a prevedere che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione agli investigatori appartiene al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, e al giudice che procede dopo la chiusura delle indagini. Il nuovo testo dispone che, ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti; le attività degli investigatori non devono comunque pregiudicare l'indagine giudiziaria. Ove l'esame di alcuni elementi di prova possa determinarne la modifica, l'alterazione o la distruzione, è necessario l'accordo preventivo tra l'Autorità giudiziaria e gli investigatori incaricati. Infine, si prevede che accordi possano essere conclusi fra l'Organismo investigativo - previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 162/2007 - e l'Autorità giudiziaria, al fine di disciplinare l'utilizzo e lo scambio di informazioni.

La lettera b) novella l'articolo 21, comma 1, del decreto-legislativo 162/2007. Il testo vigente prevede che, in caso di incidente, l'organismo investigativo, per avviare la propria indagine, nei casi connessi ad un fatto che costituisce reato, debba ottenere la previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; nel nuovo testo, la necessità di autorizzazione viene sostituita dal previo accordo fra i due soggetti.

2.0.2009/15

②

A.S.3584

SUB-EMENDAMENTO all'emendamento 2.0.2000

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente comma:

39-bis. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

«7bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui al comma 7 quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui al comma 7 quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3,

2.0.2000/16

①
/

dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

7quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7 bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7bis e 7 ter.»

Thaler



②

2.0.2000/16

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.2000

All'emendamento 2.0.2000 dei Relatori, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

"39-bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica."

2.0.2000/17

Sen. Valter Zanetta

Zanetta

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea)

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.";

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma";

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.";

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,

cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le

fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio." »;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti "l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma".

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "unitamente alla relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale";

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.";

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole "non imponibili o esenti" sono sostituite dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA".

5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma."

6. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: "soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti: "e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633".

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)";

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: "di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o spedizione dei beni" sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni";

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,", le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma";

e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: "operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata";

f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma";

g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: "nell'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinto comma";

h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: "dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo".

8. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: "dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)".

9. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: "dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),".

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: "di cui all'articolo 21, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nell'articolo 21, quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)".

11. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "all'articolo 21, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2, lettera c)".

12. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

13. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni";

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della misurazione giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

2) al comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis".

14. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

15. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma".

16. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

17. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili";

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi, nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Qualità e sicurezza degli organi). - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

- a) la verifica dell'identità del donatore;
 - b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;
 - c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;
 - d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;
 - e) la garanzia della tracciabilità, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;
 - g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».
- d) all'articolo 22, comma 1, le parole: "da euro 1.032 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.064 a euro 20.658";
- e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi umani destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomina, nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

20. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:

- a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;
- b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;
- c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

21. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

- a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
- b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
- c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
- d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
- e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;
- f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;
- g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
- h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
- i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
- l) al sistema delle comunicazioni;
- m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;
- n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
- o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
- p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

22. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

23. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.

24. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 19, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

26. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«lettera i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Vaccinazione). - 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "vaccinazione" sono inserite le seguenti: "con vaccini vivi attenuati.";

d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole "se non preventivamente concordate con la Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "che impieghi vaccini vivi attenuati".

27. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 26 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

28. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

29. Le imprese di cui al comma 28 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

30. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 28 e 29 entro il termine di trenta giorni, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli

scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

31. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'infimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

32. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.

33. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

34. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-sexies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2013";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.";

b) all'articolo 23-septies:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis) La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione, da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.";

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.";

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.";

d) all'articolo 23-novies:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza,";

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

e) all'articolo 23-decies:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.";

f) all'articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento."

35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, qualora venga accertato l'inutile decorso dei termini di legge per l'adozione degli atti di competenza della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei predetti rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assegnare all'ente o agli enti inadempienti un congruo termine per provvedere.

36. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 35, viene nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un commissario che provveda in via sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per l'attuazione degli interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011.

37. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 36.

38. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante "Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea" non convertite in legge.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;"

IL GOVERNO
